



# **COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**SINDACO**

**Corrias Marco**

**ORDINANZA SINDACALE N. 33**

**in data**

**15/12/2021**

**OGGETTO:**

Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 - proroga di vigenza di misure specifiche di restrizione fino al 23.12.2021

## IL SINDACO

Richiamate le Ordinanze Sindacali:

- n. 30 del 25.11.2021 con cui il territorio di Fluminimaggiore è stato dichiarato zona rossa allo scopo di arginare il diffondersi dei contagi da COVID-19;
- n. 32 del 04.12.2021 di proroga fino al 15.12.2021 delle misure restrittive adottate.

Considerato che a oggi sussiste ancora la situazione di emergenza che ha determinato l'adozione delle predette Ordinanze.

A mente l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6" secondo cui, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica".

Ravvisata la necessità di prorogare le misure specifiche di restrizione apportando tuttavia alle stesse delle modifiche volte a limitare i disagi conseguenti all'istituzione della cosiddetta zona rossa.

Visti tutti i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze del Ministero della Salute, i Decreti Legge e le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

Visto l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile", del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

TUTTO ciò premesso

## ORDINA

La proroga fino al 23.12.2021, compreso, delle misure specifiche di restrizione volte al contenimento e alla gestione dell'evolversi della situazione epidemiologica attivate con Ordinanze sindacali n. 30 del 25.11.2021 e n. 32 del 04.12.2021 con le seguenti modifiche decorrenti dal giorno 16.12.2021:

1. riapertura del cimitero comunale nel consueto orario settimanale con le seguenti prescrizioni: il numero massimo di persone all'interno dovrà essere non superiore a 10 e la permanenza pro capite non potrà superare i 15 minuti. Giornalmente, è consentito l'ingresso a un solo componente per nucleo familiare e una sola volta. Per accedere sarà rigorosamente obbligatorio l'uso della mascherina e dei guanti. Assolutamente vietato ogni assembramento e la distanza interpersonale non deve essere inferiore ai due metri.
2. è consentita l'attività di parrucchieri/e estetiste, manicure e attività di cura delle persone. È obbligatorio l'ingresso previo appuntamento. Nei locali, oltre agli addetti, dovrà essere presente solo una persona per volta e dopo ogni trattamento dovranno essere eseguiti tutti gli accorgimenti di sanificazione degli strumenti di lavoro e delle sedute.
3. è consentito a un nucleo familiare, o comunque di conviventi, non sottoposti a regime di

quarantena, di viaggiare nella stessa auto per recarsi in giardini o terreni di proprietà, in campagna per una passeggiata o per qualunque necessità, compreso lo svago per i bambini. Resta il divieto di assembramento a prescindere dal luogo della destinazione. Ci si potrà spostare all'interno del centro abitato solo per motivi sanitari e lavorativi, per effettuare acquisti e per il disbrigo di pratiche.

4. è consentito a un nucleo familiare, o comunque di conviventi, non sottoposti a regime di quarantena, di recarsi in altri centri urbani per effettuare acquisti di beni e merci non reperibili sul mercato locale;
5. è consentito l'ingresso nel territorio comunale, oltre per i motivi già stabiliti con Ordinanze n. 30 e n. 32 2021, anche per i seguenti:
  - raggiungimento delle seconde case, un solo nucleo familiare di conviventi alla volta;
  - ricongiungimento con persone residenti/domiciliate a Fluminimaggiore nei confronti delle quali sussistano acclarati legami affettivi;
  - visita a parenti soli e anziani;

Per quanto non riportato nella presente, e non in contrasto, si fa riferimento alle prescrizioni di cui alle che si intendono qui integralmente riportate *per relationem*.

La proroga fino al 23.12.2021, compreso, della chiusura degli edifici scolastici di proprietà comunale e il divieto di spostamento per motivi di studio.

È sempre consentito lo spostamento per il raggiungimento del proprio domicilio/residenza.

#### **DEMANDA**

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale, ATS Sardegna di Carbonia - Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica, ODV Fluminimaggiore, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, con espressa richiesta alla Prefettura di Cagliari di sostegno per i controlli sul territorio.

#### **DISPONE**

l'intensificarsi di controlli a campione nelle abitazioni di coloro che sono sottoposti a qualunque tipo di quarantena, per verificare che non si rechino all'esterno e osservino scrupolosamente le obbligazioni di legge. È consentito esclusivamente lo spostamento per recarsi agli screening di massa o per effettuare i tamponi previsti dalla normativa in materia sanitaria. Le sanzioni per i trasgressori saranno quelle previste dai codici civile e penale.

La presente ordinanza ha validità dal 16.12.2021 al 23.12.2021, compresi, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall'Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate.

la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- Prefettura – U.T.G. di Cagliari
- Dipartimento di igiene pubblica ATS Sardegna di Carbonia
- Alla RAS – Ass.to Difesa dell'Ambiente - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- ODV - Associazione di Protezione Civile Fluminimaggiore;
- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- Istituto comprensivo E. D'Arborea di Iglesias;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Fluminimaggiore;
- Al Comando di Polizia Locale Sede;
- Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

### **INFORMA**

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

Il Sindaco  
(Marco Corrias)